



SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Parere SUAP per modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A. con sede legale ed impianto sito in Bra, Via Piumati, 91.

Attività 4.1 h): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come materie plastiche di base;

Attività 5.2 b): Recupero di rifiuti in impianti di coincenerimento rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

(Rif. Pratica n. 08.02/110)

Procedimento Sportello Unico delle Attività Produttive di Bra n. 546/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con provvedimento unico n. 29/2013 del 12/12/2013 del SUAP di Bra, che recepisce il parere provinciale prot. 106041 del 02/12/2013, con scadenza prorogata ex lege sino al 31/10/2023 (cfr art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), è stata rilasciata alla ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A. con sede legale ed impianto sito nel Comune di Bra, Via Piumati, 91 – P. IVA 0208777042 - il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC: 4.1 h): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come materie plastiche di base;
- in data 25/02/2016, la ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A. ha presentato l'istanza di avvio della procedura di Verifica, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i., per il progetto di modifica dell'impianto di coincenerimento esistente a seguito di variazione normativa in materia di classificazione dei rifiuti, da non pericolosi a pericolosi;
- il procedimento sopraccitato si è concluso con la Determinazione dirigenziale n. 1152 del 18/04/2016 di esclusione dalla procedura di Valutazione ex artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- in data 4/07/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bra ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A. con sede legale ed impianto in Bra, Via Piumati, 91 – P.IVA 02087770042 - intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale

dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente all'impianto di coincenerimento dei rifiuti per il cambio di classificazione degli stessi ex lege (Reg. UE n. 1357/2014 del 18/12/2014) da non pericolosi a pericolosi;

- con nota prot. n. 51069 del 4/07/2016, è stata convocata, per il giorno 22/07/2016, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bra, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società TECNOEDIL S.p.A. gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - o tre funzionari tecnici del Settore Tutela del Territorio della Provincia;
 - o il Dirigente del Settore Ambiente ed un tecnico ambientale del Comune di Bra;
 - o due funzionari tecnici del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - o il Responsabile Area Ambiente di Confindustria Cuneo;
 - o il Presidente del Circolo Legambiente del Braidese;
 - o il Presidente, il Direttore Engineering, il RSPP ed un Consulente per la ditta ARPA INDUSTRIALE SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli alla modifica sostanziale dell'autorizzazione richiesta;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante;
- con nota prot. n. 57795 del 27/07/2016, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 25/08 e 05/09/2016, la ditta ARPA INDUSTRIALE S.p.A ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 65506 del 05/09/2016, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, è unicamente pervenuta la nota prot n. 80271 del 23/09/2016 del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, riportante alcune prescrizioni;

rilevato che:

- ai sensi dell'art. 237-novies, comma 3, se un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale;
- sulla base dei certificati analitici forniti, il rifiuto alimentato in camera di combustione presenta un tenore di composti organici alogenati espressi in Cloro inferiore all'1% e, pertanto, non è necessario che la temperatura dei gas di combustione sia portata a 1100 °C;
- la ditta ha effettuato la verifica di conformità dell'impianto di coincenerimento alle prescrizioni dell'allora vigente D.Lgs. 133/05 e s.m.i. e ne ha trasmesso gli esiti con la relazione n. 97B49/RA01 di ottobre 2006 a firma dell'Ing. Ritorto Fortunato. In data 05/09/2016, la ditta ha trasmesso la relazione n. 97B49/RA03 di agosto 2016, a firma dell'Ing. Ritorto Fortunato, dalla quale emerge che *“la configurazione attuale dell'impianto non ha subito variazioni rispetto a quella a suo tempo autorizzata ed oggetto di*

accertamento mediante la relazione tecnica ECOPROGETTI n. 97B49/RA01 dell'Ottobre 2006";

- il sopraccitato tecnico incaricato ha, inoltre, rinviato la verifica del rispetto del tempo di permanenza minimo dei fumi in camera di combustione, a seguito della riaccensione dell'impianto di coincenerimento, non essendo possibile effettuarla con l'impianto fermo. Si evidenzia che la suddetta verifica era già stata effettuata, con esito positivo, nel 2006;
- l'attività di coincenerimento in esame non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 sui rischi d'incidente rilevante;
- dall'attività in parola non si originano scarichi di acque reflue, così come descritti all'art. 237-terdecies;
- la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento Unico SUAP N. 29/2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi prorogata ex lege, sino al 31/10/2023, così come comunicato dalla Provincia con nota prot. n. 123990 del 29/12/2014, salvo che, anteriormente a tale data, ricorrano le condizioni previste dalla norma per il riesame con valenza di rinnovo (es. emanazione BAT Conclusions);

considerato che la ditta, richiamando la disposizione di cui al D.D.S. 4/3/2014, n. 1756, della Regione Lombardia, paragrafo 2 dell'Allegato A, ritiene di non dover richiedere l'autorizzazione alla miscelazione in quanto funzionale all'omogeneizzazione dei rifiuti prima dell'ingresso ad impianto autorizzato ai sensi di legge in materia di gestione rifiuti. Del resto anche le disposizioni del coincenerimento all'art.237-ter del D.Lgs152/06 stabiliscono che per impianto di coincenerimento si intende *"qualsiasi unita' tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento....."* e, pertanto, la fase di triturazione, che comporta la miscelazione, è di fatto ricompresa nell'autorizzazione all'esercizio;

ritenuto

- necessario, sulla base di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi, inserire nel provvedimento prescrizioni e/o condizioni, atte a recepire i seguenti aspetti:
 1. valutazione della presenza di formaldeide nelle emissioni connesse con l'impianto di coincenerimento, accogliendo la richiesta del Comune di Bra;
 2. definizione, sulla base delle motivazioni tecniche comunicate dall'azienda, nonché in attesa dei chiarimenti chiesti al Dicastero competente circa i criteri di verifica di conformità dei limiti di emissione, di un periodo di 9 mesi tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto di coincenerimento (punto di emissione n. 1), per monitorarne il funzionamento ed adeguare la strumentazione relativa al controllo in continuo degli inquinanti, con specifico riferimento ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato 1, paragrafo A, punti 2 e 5 (valori medi su 30 minuti e 10 minuti) del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. monitoraggio del tenore di incombusti totali, espressi in TOC sulle ceneri leggere e pesanti, al fine di verificare il buon andamento della combustione;
- di inserire nel quadro emissivo del presente provvedimento, in accordo con la definizione di impianto di coincenerimento (art. 237-ter), oltre al camino 1 anche i punti di emissione connessi all'attività di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti;
 - che il presente provvedimento modifica gli Allegati 1 e 2 del parere della Provincia prot. n. 106041 del 02/12/2013, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento Unico SUAP n. 29/2013, sostituendo le prescrizioni, i limiti e le condizioni ivi previste per l'attività di coincenerimento rifiuti, con quanto riportato negli Allegati 1-A e 2-A che costituiscono, parti integranti del presente parere;
 - che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale richiesta;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.M. 29 gennaio 2007 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:

- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
- il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione Europea che sostituisce l'allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti;
 - il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
 - la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- l’art. 237-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che la realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo III-bis, Parte Quarta devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:*omissis*...
- b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda;
- il Gestore deve trasmettere all’autorità competente, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Bra, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato tecnico n. 2-A del presente atto, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
 - il Gestore dell’impianto è tenuto a versare l’importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
 - l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l’Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - l’Autorità competente si riserva il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine alla modifica sostanziale**, ai sensi degli artt. 29-nonies e 237-novies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvedimento unico n. 29/2013 del 12/12/2013 del SUAP di Bra e s.m.i., in capo alla ditta ARPA INDUSTRIALE SpA con sede legale e impianto in Bra, Via Piumati, 91 – P.IVA 0208777042 - nei seguenti termini:

- **inserimento dell'attività IPPC 5.2 b):** *Recupero di rifiuti in impianti di coincenerimento rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.*

Le attività IPPC autorizzate presso lo stabilimento in parola sono pertanto:

- **4.1 h):** Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come materie plastiche di base;
- **5.2 b):** Recupero di rifiuti in impianti di coincenerimento rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

- **modifica gli Allegati 1 e 2** del parere della Provincia prot. n. 106041 del 02/12/2013, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento Unico SUAP n. 29/2013, sostituendo le prescrizioni, i limiti e le condizioni ivi previste per l'attività di coincenerimento rifiuti, con quanto riportato negli Allegati 1-A e 2-A che costituiscono, parti integranti del presente parere;

- **di dare atto** che l'istante deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. - **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;**

EVIDENZIA CHE

- **la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale**, rilasciata con Provvedimento Unico SUAP n. 29/2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **è da intendersi prorogata ex lege, sino al 31/10/2023**, così come comunicato dalla Provincia con nota prot. n. 123990 del 29/12/2014, salvo che, anteriormente a tale data, ricorrano le condizioni previste dalla norma per il riesame con valenza di rinnovo (es. emanazione BAT Conclusions);
- in conformità a quanto disposto dagli artt. 29-decies, comma 1 e 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l'impianto di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la ditta deve darne comunicazione** alla Provincia e, per conoscenza, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune di Bra e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo dei procedimenti anzidetti, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

I funzionari estensori:
p.i. Marino Guido
p.i. Petti Ivana
Ing. Scigliano Manuela



**Autorizzazione Integrata Ambientale
MODIFICA SOSTANZIALE
COINCENERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI**

**ARPA INDUSTRIALE SpA - BRA
ALLEGATO TECNICO 1A**

Premessa.....	2
Rifiuti destinati al coincenerimento.....	2
Dati tecnici dell'impianto.....	3
Confronto con MTD	4
Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera.....	5
Prescrizioni relative all'esercizio ed alla gestione dell'impianto di recupero energetico o coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione R1 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).....	10

Impianto di coincenerimento rifiuti speciali pericolosi

Premessa

Presso la sede di Bra dell'ARPA Industriale SpA, è attivo da oltre vent'anni un impianto di coincenerimento utilizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali (operazione "R1" di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Nello specifico trattasi di valorizzazione del materiale di risulta derivante da alcune lavorazioni, facenti parte del ciclo produttivo del laminato plastico ad alta pressione (HPL – High Pressure Laminate), quale fonte energetica per la produzione di calore.

Sino al 31/12/2015, detto materiale è stato gestito come rifiuto speciale non pericoloso.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 605/2014, dal 01/01/2016 è effettiva la nuova classificazione della formaldeide, materia prima di base utilizzata per la produzione di resine e presente all'interno di detto materiale di risulta; in particolare, essa passa ad essere un agente cancerogeno di classe 1B (indicazione di pericolo H350), invece che 2. Questa modifica normativa implica un abbassamento del limite di contenuto di formaldeide che definisce la pericolosità o meno del rifiuto stesso (dall'1% allo 0,1%), in riferimento all'attribuzione delle classi di pericolosità HP introdotte dal Regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il materiale di risulta destinato al recupero energetico ha, pertanto, subito una modifica della propria classificazione, diventando un rifiuto speciale pericoloso.

L'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante coincenerimento muta, di conseguenza, in impianto per il recupero di rifiuti speciali pericolosi mediante il medesimo trattamento.

Rifiuti destinati al coincenerimento

All'impianto di coincenerimento è destinato il rifiuto costituito da triturato e polverino di smerigliatura, identificato con codice CER (030104*) con classificazione di pericolo HP7, ai sensi del Regolamento CE 1357/14, avente potere calorifico inferiore pari a circa 15.300 Kj/Kg.

Esso è costituito dai seguenti rifiuti:

Tabella n. 1

Descrizione rifiuto	CER	Classificazione di pericolo (Reg. 1357/14)
Polverino di smerigliatura	03 01 04*	HP7
Laminato rotto	03 01 05	---
Rifiuti organici (carte impregnate melamminiche, fenoliche)	16 03 05*	HP7, HP11
Rifiuti organici (altre carte di scarto non pericolose) ⁽¹⁾	16 03 06	----

⁽¹⁾ qualora non praticabile il recupero di materia

I rifiuti costituenti il triturato destinato al coincenerimento, ad eccezione del polverino da smerigliatura, sono omogeneizzati mediante una fase di triturazione e conseguente miscelazione per costituire il rifiuto sminuzzato che viene inviato alla termovalorizzazione.

Il trituratore ha una potenzialità di trattamento pari a 0.875 t/h.

Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti destinati al coincenerimento sono dettagliate nella sottostante tabella n. 2

Tab. n. 2

Area di deposito	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Pavimentazione
Area E (triturato)	Big bags chiusi ed identificati	Area coperta	Battuto in cemento
Area E (polverino di smerigliatura)	Silos	Il materiale è aspirato mediante impianto pneumatico da una stazione di carico per i big bags e direttamente dal reparto per quanto riguarda il polverino di smerigliatura	
Area H	Carta impregnata posizionata su pedane in fogli	Area coperta	Battuto in cemento
Area G	Laminato rotto posizionato su pedane in pezzi	Area scoperta	Battuto in cemento

Tutti i rifiuti sono gestiti con la modalità del deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

I rifiuti in uscita dal coinceneritore sono costituiti da ceneri leggere CER 10 01 17 e ceneri pesanti CER 10 01 15 .

Il gestore dichiara che, per quanto riguarda la possibilità di recupero del laminato rotto non è stata al momento individuata alcuna opportunità, ma verranno valutate in futuro; si ritiene che delle valutazioni effettuate e degli esiti delle stesse sia data comunicazione alle autorità competenti, nell'ambito della relazione annuale

Dati tecnici dell'impianto

<u>Capacità nominale</u> , intesa come capacità di coincenerimento dichiarata dal costruttore e confermata dal gestore, espressa in quantità di rifiuti coinceneriti in un'ora	800 kg/h
<u>Carico termico nominale</u> , inteso come capacità di coincenerimento dichiarata dal costruttore e confermata dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti coinceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti	800 kg/h x 15,3 MJ/kg = circa 12.200 MJ/h (circa 3,4 MW)
<u>Ore operative</u> , inteso come il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto	circa 5.600 ore/anno (24 ore/giorno, 5 giorni/settimana)
<u>Caratteristiche combustore</u>	Combustore suddiviso in tre camere: la prima con la coclea di alimentazione dei rifiuti, la griglia mobile ed il bruciatore di avviamento da 2,4 MW; la seconda con un primo bruciatore da 1,9 MW; la terza, al fondo della quale

	è posizionata la sonda per il rilevamento ed il controllo continuo della temperatura, con un secondo bruciatore da 2,4 MW.
<u>Combustibile bruciatori ausiliari</u>	metano
<u>Temperatura dei gas di combustione, a valle dell'ultima immissione di aria comburente</u>	almeno 850 °C per almeno 2 secondi (*)
<u>Recupero energetico</u>	produzione di vapore per il ciclo produttivo del laminato plastico
<u>Anno di costruzione dell'impianto</u>	1992

(*) Non si applicano i disposti dell'art. 237-octies, comma 5 (temperatura dei gas di combustione pari ad almeno 1.100 °C per almeno due secondi) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto i rifiuti pericolosi alimentabili all'impianto di coincenerimento contengono sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, in quantità inferiore all'1%.

Confronto con MTD

E' stato effettuato il confronto con le Migliori Tecniche Disponibili previste dal D.M. 29 gennaio 2007 (*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*).

Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera

- **FASE DI COMBUSTIONE (valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):**

I valori limite di emissione si riferiscono al gas secco rapportato alle condizioni normali, con un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

P.E. n.	PROVENIENZA	PORTATA [Nm ³ /h]	INQUINANTE	CONC. LIMITE [mg/Nm ³]	PERIODO DI CAMPIONAMENTO	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
1	Impianto recupero energetico da rifiuti pericolosi	21.000	Polveri totali	10 30 (100%) oppure 10 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B	ABBATTITORE BASICO + MULTICICLONE + FILTRO A MANICHE + SNCR	IN CONTINUO
			Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10 20 (100%) oppure 10 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B		IN CONTINUO
			Acido cloridrico (HCl)	10 60 (100%) oppure 10 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B		IN CONTINUO
			Acido fluoridrico (HF)	1 4 (100%) oppure 2 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B		QUADRIMESTRALE
			Biossido di zolfo (SO ₂)	50 200 (100%) oppure 50 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B		IN CONTINUO
			Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come NO ₂	200	Medio giornaliero		IN CONTINUO
			Ammoniaca (NH ₃)	30 60 (100%) oppure 30 (97%)	Medio giornaliero Medio su 30' – col. A/B		IN CONTINUO
			Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) + Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,05 in totale	Medio su periodo minimo di 30' e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05	Medio su periodo minimo di 30' e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) + Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) + Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) + Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) + Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) + Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) + Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) + Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) + Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	0,5 in totale	Medio su periodo minimo di 30' e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1)	0,1 ng/Nm ³	Medi su periodo minimo di 6 ore e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)	0,01 mg/Nm ³	Medi su periodo minimo di 6 ore e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			PCB-DL (3)	0,1 ng/Nm ³	Medi su periodo minimo di 6 ore e massimo di 8 ore		QUADRIMESTRALE
			Monossido di carbonio (CO)	50 (97%) 100 (100%) oppure 150 (95%)	Medio giornaliero Medio su 30' o su 10'		IN CONTINUO

Nota 1: In caso di misure discontinue, le modalità dei prelievi e la valutazione di conformità devono essere eseguite secondo le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire durante il periodo di valenza dell'autorizzazione in relazione alla valutazione di conformità dei risultati. Pertanto, la durata della singola misura deve essere uguale al tempo associato al limite di emissione o comunque tale da coprire significativamente tale tempo.

Nota 2: i valori limite di emissione in atmosfera si intendono rispettati se conformi a quanto previsto nell'Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

P.E. n.	PROVENIENZA	DURATA EMISSIONI	FREQUENZA	TEMPERATURA FUMI [°C]	ALTEZZA CAMINO [m]	DIAMETRO CAMINO [m]
1	Impianto recupero energetico da rifiuti pericolosi	240 giorni/anno 24 ore/giorno	discontinua	150	40	1,20

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene
Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenere	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

- **IMPIANTI E FASI DI PROCESSO ACCESSORI ALLA FASE DI COMBUSTIONE (secondo la definizione di impianto di coincenerimento di cui all'art. 237-ter, c. 1, lett. c del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**

I valori limite di emissione si intendono come media oraria e si riferiscono al gas secco rapportato alle condizioni normali; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

P.E. N.	PROVENIENZA	PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	DURATA [g/a]	FREQ.	TEMP. [°C]	INQUINANTE	CONC. LIMITE [mg/Nm ³]	FLUSSO DI MASSA [kg/h]	ALTEZZA P.E. [m]	DIAMETRO CAMINO [m o m x m]	IMPIANTO DI ABBATIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
5	Silos polverino 1	25.000	24	240	DISCONT.	AMB.	Polveri totali	10	0,250	4,7	1,10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
6	Silos polverino 1	25.000	24	240	DISCONT.	AMB.	Polveri totali	10	0,250	4,7	1,10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
7	Silos polverino 2	25.000	24	240	DISCONT.	AMB.	Polveri totali	10	0,250	4,7	1,10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
8	Silos polverino 2	25.000	24	240	DISCONT.	AMB.	Polveri totali	10	0,250	4,7	1,10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
46	Aspirazione da fase di triturazione rifiuti	4.000	24	240	DISCONT.	AMB.	Polveri totali	10	0,040	10,5	0,30	FILTRO A CARTUCCE	TRIENNALE

Fonte Emissiva	Provenienza	Tipologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D1	STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI COINCENERIMENTO	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	LADDOVE NECESSARIO, STOCCAGGIO IN SILOS O IN BIG BAGS CHIUSI PRESSO AREA COPERTA
D2	STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE CENERI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BAGNATURA CENERI STOCCAGGIO IN CONTENITORI CHIUSI, POSIZIONATI AL COPERTO

Termine di messa a regime dell'impianto di coincenerimento di rifiuti pericolosi:

1. fase di combustione - punto di emissione n. 1:

- a) **30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto**, comunicata come previsto dal combinato disposto dagli artt. 29-decies, comma 1 e 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito dei quali la Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'Allegato 1, paragrafo A, punti 1, 3, 4, 5 (esclusivamente per il limite giornaliero) del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tali valori limite si intendono, altresì, rispettati se conformi a quanto previsto nell'Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del sopraccitato Titolo III-bis;
- b) **9 mesi dalla data di avviamento dell'impianto**, comunicata come previsto dal combinato disposto dagli artt. 29-decies, comma 1 e 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito dei quali la Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'Allegato 1, paragrafo A, punti 2 e 5 (valori medi su 30 minuti e 10 minuti) del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tali valori limite si intendono, altresì, rispettati se conformi a quanto previsto nell'Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del sopraccitato Titolo III-bis.

2. impianti e fasi di processo accessorie alla fase di combustione - punti di emissione nn. 5÷8, 46:

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dagli artt. 29-decies, comma 1 e 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Prescrizioni relative all'esercizio ed alla gestione dell'impianto di recupero energetico o coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione R1 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata, purché compatibili con le seguenti prescrizioni;

1. l'impianto deve essere esercito in modo conforme ai requisiti del titolo III – bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile;
3. all'impianto di coincenerimento è avviato il rifiuto codificato con CER 03 01 04* derivante dalla triturazione dei rifiuti individuati alla tabella n.1 miscelati con il polverino, per un quantitativo annuo pari a 4480 tonnellate. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie si considera una capacità istantanea di stoccaggio pari a **302 tonnellate, corrispondenti a 432 mc, collocati nei due silos a servizio dell'impianto e 350 mc da depositare in area E pari a 245 tonnellate, per un totale pari a 547 tonnellate**. La gestione di tali rifiuti avviene nel rispetto dell'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
4. le carte di scarto non impregnate (CER 160306), qualora presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile il recupero di materia, possono essere avviate al coincenerimento, previa comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
5. sui rifiuti destinati al coincenerimento deve essere determinata la massa. La procedura "Gestione dei rifiuti destinati al coincenerimento PO.SHE.22" deve essere opportunamente integrata tenendo conto che:
 - dall'esame della procedura predisposta non emergono chiaramente le modalità di quantificazione della massa dei rifiuti (triturato + polverino) avviati al coincenerimento;
 - per quanto riguarda il polverino devono essere chiariti i criteri di definizione del quantitativo scaricato;
 - deve essere prevista la verifica annuale del coefficiente di scarto e modalità di aggiornamento della procedura.La procedura revisionata deve essere inviata alla Provincia – Settore Tutela del Territorio ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
6. l'impianto di coincenerimento deve essere equipaggiato e gestito in modo che, i gas prodotti dal processo di coincenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, previste ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 237-octies, comma 5 si rimanda all'allegato 2° del presente provvedimento per le modalità e le tempistiche per la determinazione del contenuto delle sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, in quantità inferiore all'1%;
7. l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima di 850 ° C e fintantoché vi siano rifiuti in camera di combustione;
8. l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 ° C;
 - b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli 850 ° C;

- c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi;
9. deve essere misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas in camera di combustione. La termocoppia per il rilevamento della temperatura deve essere posizionata in modo tale da avere tra l'ultima immissione di aria di combustione e la termocoppia stessa un volume tale da garantire almeno 2 secondi a 850 ° C;
10. ai fini della verifica del buon andamento della combustione, a far data dalla notifica del presente provvedimento, la ditta provvederà ad effettuare un monitoraggio, con le modalità descritte all'allegato 2 A del presente provvedimento, per verificare il tenore di incombusti totali, espressi in TOC, separatamente sulle ceneri leggere e pesanti, prima dell'eventuale bagnatura. Le risultanze di tale monitoraggio, corredate da relazione esplicativa dei risultati, devono essere inviate alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo. Successivamente al periodo di verifica di che trattasi, il limite di cui all'art. 237 – octies comma 2, relativo al TOC, troverà applicazione;
11. i residui prodotti durante il processo di coincenerimento devono essere minimizzati in quantità e pericolosità e, ove possibile, riciclati o recuperati. In particolare, le ceneri pesanti e leggere, devono essere stoccate ed avviate al recupero o allo smaltimento in modo separato, attribuendo il corrispondente codice;
12. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di modifica e gestione dell'impianto autorizzate;
13. gli effluenti gassosi devono essere emessi con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria;
14. relativamente al punto di emissione n. 1, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto di coincenerimento a regime (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 1.a del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera"), per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo e della formaldeide. I periodi di campionamento per i suddetti parametri si intendono:
- ✓ giornaliero per polveri totali, TOC, HCl, HF, SO₂, NO₂, NH₃, CO;
 - ✓ minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti;
 - ✓ minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per PCDD + PCDF, IPA, PCB-DL;
 - ✓ orario per la formaldeide.
- L'impresa deve effettuare i suddetti autocontrolli dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi. I risultati devono, quindi, essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
15. relativamente ai punti di emissione n. 5÷8 e 46, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 237-sexies, comma 1, lett. h del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto di coincenerimento a regime (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 2 del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera"), per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo e della formaldeide. L'impresa deve effettuare i suddetti autocontrolli dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi. I risultati devono, quindi, essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;

16. relativamente al punto di emissione n. 1, **esclusivamente durante il primo anno** di funzionamento dell'impianto di coincenerimento, a decorrere dalla messa a regime (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 1.a del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera"), **la frequenza degli autocontrolli periodici relativi agli inquinanti PCB-DL è fissata ogni tre mesi**. Successivamente, i PCB-DL andranno monitorati con cadenza quadrimestrale. Per tutti gli altri inquinanti monitorati con misurazioni periodiche, la frequenza degli autocontrolli è quella riportata nel "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera";
17. relativamente al punto di emissione n. 1, nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto di coincenerimento a regime (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 1.a del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera"), devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti:
- a) tempo di permanenza;
 - b) temperatura minima;
 - c) tenore di ossigeno;
- I risultati devono, quindi, essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione del campionamento;
18. relativamente al punto di emissione n. 1, **esclusivamente durante il primo anno** di funzionamento dell'impianto di coincenerimento, a decorrere dalla messa a regime (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 1.a del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera"), **la ditta deve misurare la concentrazione di formaldeide** nel flusso gassoso emesso, con cadenza quadrimestrale. Gli esiti delle misurazioni devono essere trasmessi contestualmente a quelli relativi agli altri inquinanti per i quali è previsto un controllo periodico quadrimestrale;
19. relativamente al punto di emissione n. 1, l'impianto deve essere gestito in modo che le emissioni in atmosfera non superino i valori limite di emissione dell'Allegato 1, paragrafo A del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e riportati nel paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera". I risultati delle suddette misurazioni sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
20. la ditta deve verificare l'omogeneità del flusso gassoso relativo al camino n. 1 presso entrambe le prese di campionamento esistenti, come previsto dal cap. 5.3 e 6.3 della norma UNI EN 14181:2015;
21. per quanto riguarda il camino n. 1, le emissioni in atmosfera provenienti:
- dalla fase di avviamento dell'impianto, della durata massima di otto ore e durante la quale non devono essere alimentati rifiuti,
 - dalla fase di arresto dell'impianto, della durata massima di otto ore e durante la quale non devono essere alimentati rifiuti,
- sono escluse dal rispetto dei limiti di cui all'Allegato I, paragrafo A, del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e riportati nel paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera";
22. devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso, relativo al camino n. 1, il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, la portata volumetrica e le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e NH₃;
23. la strumentazione di misura di cui al punto precedente deve essere esercitata, verificata e calibrata ad intervalli regolari, secondo quanto previsto dalla **norma UNI EN 14181:2015, conformemente alle indicazioni stabilite da Arpa Piemonte nelle Linee Guida di Arpa Piemonte** "Implementazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" (2015).

Il gestore deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Provinciale ARPA la data di calibrazione dello SME ai sensi della norma UNI EN 14181:2015 e trasmettere i relativi risultati entro 60 giorni dalla conclusione delle misure in campo.

L'applicazione delle funzioni di calibrazione e dei relativi intervalli di confidenza sperimentali ottenuti dalle verifiche in campo dovranno essere implementati nel software gestionale SME solo successivamente alla validazione da parte dell'ente di controllo.

In riferimento all'All. VI del D.Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a produrre adeguata documentazione ovvero il Manuale SME, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema. Tale Manuale dovrà essere redatto in conformità alle Linee Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" (2015). Il Manuale avrà validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione. Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore e, eventualmente, revisionato in accordo con l'Autorità di Controllo.

Il manuale SME attualmente in essere dovrà essere aggiornato al termine dell'adeguamento del sistema SME, da attuarsi **entro un anno dalla messa a regime dell'impianto** (cfr. termine di messa a regime di cui al punto 1.a del paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera");

24. per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, secondo lo schema di cui all'appendice 3, Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
25. i dati di rilevamento delle misurazioni in continuo delle emissioni devono essere accessibili – in tempo reale e in via telematica – all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Cuneo;
26. il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione delle autorità competenti per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, i dati rilevati ed elaborati;
27. l'impianto di coincenerimento deve essere utilizzato limitando per quanto possibile il numero di accensioni settimanali. **Entro il 30 aprile di ciascun anno**, la Ditta deve provvedere a trasmettere alla Provincia un resoconto del numero di accensioni settimanali effettuate durante l'anno solare precedente;
28. l'Impresa, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, congiuntamente alla relazione annuale delle risultanze del monitoraggio e controllo di cui all'allegato 2A del presente provvedimento, deve inviare una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - a. elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - b. le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - c. le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica;
 - d. descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione;
29. per quanto riguarda i camini n. 5÷8 e 46:
 - a. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
 - b. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
 - c. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;

- d. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
 - e. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
 - f. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
30. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Bra, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi entro 90 giorni alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco del Comune di Bra;
31. per la redazione dei report degli autocontrolli periodici delle emissioni in atmosfera deve essere utilizzato il modello scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>
32. relativamente al punto di emissione n. 1, nel caso in cui, per periodi superiori alle 48 ore, non sia possibile effettuare misure in continuo, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate, da concordare con l'Autorità competente per il controllo, come previsto dal punto 2.5 dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/06 e smi;
33. relativamente al punto di emissione n. 1, il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di malfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati è fissato a **sessanta ore/anno**.
Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
Non appena si verificano le condizioni anomale di cui sopra, il gestore provvede ad informare tempestivamente la Provincia, l'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo ed il Comune di Bra. Analoga comunicazione deve essere trasmessa non appena venga ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, in riferimento all'art. 237 octiesdecies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi;
34. relativamente al punto di emissione n. 1, fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, l'impianto di coincenerimento può continuare ad essere alimentato con rifiuti per più di **quattro ore consecutive**; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere **inferiore a sessanta ore**;

35. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel paragrafo "Quadro emissivo e valori limite di emissione in atmosfera" devono essere mantenuti in efficienza;
36. tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
37. **entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto di coincenerimento**, l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi dallo stabilimento, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, in particolare con riguardo ai recettori prospicienti il lato sud di via Piumatti. Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;
38. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti, preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



**Autorizzazione integrata ambientale
MODIFICA SOSTANZIALE
COINCENERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI**

ARPA INDUSTRIALE SpA – BRA

allegato tecnico 2A – piano monitoraggio e controllo

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA	2
COMPARTO: RIFIUTI	3
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	4

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	
Formaldeide	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Da concordare con ARPA	1, 5÷8, 46	Vedere apposite prescrizioni in allegato tecnico 1A	
Polveri totali	Misura diretta continua / discontinua	mg/Nm ³	Rif. Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	1, 5÷8, 46		
Carbonio organico totale (TOC)		mg/Nm ³				
Acido cloridrico (HCl)		mg/Nm ³				
Acido fluoridrico (HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1		
Biossido di zolfo (SO ₂)	Misura diretta continua / discontinua	mg/Nm ³				
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come NO ₂		mg/Nm ³				
Ammoniaca (NH ₃)		mg/Nm ³				
cadmio (Cd) + tallio (Tl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³				
mercurio (Hg)		mg/Nm ³				
antimonio (Sb) + arsenico (As) + piombo (Pb) + cromo (Cr) + cobalto (Co) + rame (Cu) + manganese (Mn) + nickel (Ni) + vanadio (V)		mg/Nm ³				
Diossine e furani (PCDD + PCDF)		ng/Nm ³				
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		mg/Nm ³				
PCB-DL		ng/Nm ³				
Monossido di carbonio (CO)		Misura diretta continua / discontinua				mg/Nm ³

COMPARTO: RIFIUTI

Le metodiche analitiche e criteri di formazione del campione da utilizzarsi per la determinazione dei parametri sottoelencati, devono essere concordate con il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, entro 60 dalla notifica del presente provvedimento.

I dati del monitoraggio riassunti nella sottostante tabella devono essere comunicati annualmente nella relazione ambientale.

RIFIUTO	PARAMETRI	FREQUENZA	NOTE
Rifiuto destinato al coincenerimento (triturato + polverino di smerigliatura) identificato con CER 03 01 04*	fenolo, formaldeide metalli pesanti, cloro, fluoro, zolfo policlorobifenile, pentaclorofenolo e potere calorifico inferiore minimo e massimo, sostanze organiche alogenate espresse in cloro.	ogni anno e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
rifiuti organici (carte impregnate melamminiche, fenoliche) CER 16 03 05* destinati al coincenerimento	fenolo, formaldeide metalli pesanti, cloro, fluoro, zolfo policlorobifenile, pentaclorofenolo e potere calorifico inferiore minimo e massimo, sostanze organiche alogenate espresse in cloro.	ogni anno e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
carte impregnate melamminiche, fenoliche CER 16 03 05* conferite a terzi	Fenolo e formaldeide	in occasione della richiesta di rinnovo, riesame o modifica sostanziale del provvedimento, fatte salve tempistiche diverse dettate dal recuperatore e/o smaltitore	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento. Le determinazioni analitiche devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione previsti nelle autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero cui sono destinati i rifiuti.
ceneri leggere prima della bagnatura	TOC, umidità	Mensile	Monitoraggio per un periodo di anno 1 a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.
ceneri pesanti prima della bagnatura	TOC, umidità	Mensile	Monitoraggio per un periodo di anno1 a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.
quantitativo rifiuti avviati al coincenerimento	Determinazione della massa		Secondo apposita procedura
-----	Coefficiente di scarto	Determinazione annuale	

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Portata Polveri Metalli (Zn, Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) Tenore di ossigeno	1	(1)
	PCDD/DF IPA Portata		
	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3, lettere a ,d - D.M. 24/04/2008	1	(1)

(1) Le frequenze dei controlli, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.